

• Nuova serie - Anno 12 - Numero 20 - € 0,98 (L. 1.900) - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Giovedì 24 Gennaio 2002 •

Italia Oggi

LAVORO E PREVIDENZA

Ciovedì 24 Gennaio 2002 4.3

Tribunale Gela: i ricorsi dove ha sede l'impresa

Cause più difficili per i lavoratori

DI ANTONIO CICCIA

Cause in salita per i lavoratori. Per iniziare un processo contro il proprio datore di lavoro devono rivolgersi al giudice del luogo dove l'impresa ha sede legale oppure dove è sorto il rapporto di lavoro. E non al giudice del luogo dove è stata in concreto svolta la prestazione, se la dipendenza non ha un'autonomia gestionale. Così ha deciso il tribunale di Gela (sentenza 457 del 12 dicembre 2001) che si è ritenuto non competente a giudicare una causa di lavoro intentata dal dipendente di una società, difesa dall'avvocato Giancarlo Cipolla, che opera nello stabilimento petrolchimico di Gela su commesse specifiche dell'Agip Petroli spa. Il lavoratore dovrà rivolgersi, secondo quanto si legge nella sentenza, o al tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, intendendosi per tale il luogo della sede dell'impresa alla quale pervengono gli atti di accettazione del posto di lavoro da parte dei lavoratori; in alternativa, competente è anche il tribunale della sede legale dell'impresa. Ma vediamo di analizzare la questione. Un dipendente di una società del petrolchimico di Gela chiede le retribuzioni e gli emolumenti che egli assume non essergli stati corrisposti e ciò fa presso il tribunale di Gela. La società datrice di lavoro oppone l'incompetenza del giudice e il tribunale le dà ragione. In materia la competenza si radica nel giudice del luogo ove è sorto il rapporto di lavoro oppure nel giudice del luogo ove ha sede l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore prestava la propria opera al momento della conclusione del rapporto (articolo 413 cpc). Il tribunale a questo proposito ha stabilito che per luogo dove si conclude il rapporto di lavoro debba intendersi non quello del cantiere aperto all'interno del petrolchimico, ma il luogo in cui la società riceve le accettazioni delle proposte di lavoro da parte del lavoratore (in questo caso la sede siciliana). Nella vicenda oggetto del giudizio era emerso che presso il cantiere il lavoratore aveva avuto contatti informali con il responsabile del cantiere e nulla più e comunque non aveva stipulato nessun accordo avente a oggetto prestazioni di lavoro subordinato. Quanto alla sede legale della società o della sua dipendenza, questa può non coincidere con cantieri sprovvisti di autonomia gestionale. In entrambi i casi il lavoratore deve spostarsi e fare causa, nel caso concreto, al tribunale di Messina o di Savona. Questo comporta un oggettivo aggravio a carico del lavoratore che dovrà sopportare maggiori spese.